

## **STATUTO**

**UNISER SOC. CONS. A R.L. -  
SERVIZI DIDATTICI PER  
L'UNIVERSITA' POLO  
UNIVERSITARIO IPPOLITO  
DESIDERI**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA PERTINI 358

Numero REA: PT - 150157

Codice fiscale: 01444090474

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

Allegato "A" all'atto

Rep. n. 94652

Fasc. n. 9981

UNISER Soc. Cons. r.l.  
Servizi didattici per l'Università  
Polo universitario di Pistoia

## STATUTO

### ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA- OGGETTO

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "UNISER Soc. Cons. a r.l. - Servizi didattici per l'Università Polo Universitario Ippolito Desideri" denominazione usabile indifferentemente anche nella forma breve di "UNISER s.c.r.l.". Ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi si applica l'art. 2462 del Codice Civile.

2. La società ha sede legale in Pistoia. Potranno essere istituite agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

3. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

4. La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

5. La società persegue finalità consortili con il preminente scopo di favorire e realizzare l'istituzione, nel territorio della provincia di Pistoia, di corsi di istruzione di livello universitario ritenuti idonei ad accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane.

A tal fine la società persegue, previe opportune intese con le Università e le Facoltà interessate, tenuto anche conto delle esigenze delle attività economiche e sociali di maggiore interesse per il territorio ed anche stipulando apposite convenzioni, l'istituzione di corsi di laurea, corsi di "master" ed altri percorsi formativi di tipo universitario.

In coerenza con lo scopo primario sopra indicato e per la migliore utilizzazione del Polo universitario di Pistoia, intitolato a "Ippolito Desideri", e delle strutture all'uopo predisposte, la società potrà svolgere ogni altra attività e servizio di natura formativa, di ricerca e di divulgazione, volte a sviluppare conoscenze e capacità operative e professionali anche avanzate, utili alle esigenze della Pubblica Amministrazione, delle imprese e degli enti e associazioni non commerciali.

In particolare, la società potrà realizzare e/o gestire, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati e con associazioni, strutture per l'offerta di corsi professionalizzanti, anche innovativi.

La Società dovrà operare per favorire l'attivazione di servizi agli studenti funzionali alla qualificazione didattica.

6. La società potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla legge.

7. La società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi od altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare e potrà concedere garanzie in genere, anche reali, in favore di terzi, ma esclusivamente per obbligazioni proprie.

8. La società potrà, altresì, compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

9. L'offerta didattica realizzata d'intesa con l'Università o con altre istituzioni culturali sarà disciplinata da apposite convenzioni.

### ART. 2 SOCI

1. I soci si distinguono tra soci fondatori e soci ordinari

2. Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

3. Sono soci ordinari i soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di amministrazione che la sottoporrà, secondo le modalità di seguito indicate, all'Assemblea dei soci, per la relativa delibera che è comunque insindacabile dal richiedente.

4. Nella domanda l'aspirante socio:

a) indica le quote che intende sottoscrivere, di valore complessivo non inferiore a 2.500

- (duemilacinquecento) euro;
- b) si impegna a versare un ulteriore contributo di iscrizione, in misura pari al prodotto tra la percentuale di capitale che intende sottoscrivere e la sommatoria delle riserve e dei fondi rischi e oneri - al netto delle perdite - risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
  - c) dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.
- 5. Le quote dei soci fondatori e ordinari costituiscono il capitale sociale, mentre gli ulteriori contributi di cui al precedente comma 4, lett. b), saranno destinati a riserva indisponibile.
  - 6. Ciascun socio, oltre alle quote di partecipazione sottoscritte e all'ulteriore contributo di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, è tenuto a versare alla società i contributi determinati dall'Assemblea in sede ordinaria - ai sensi del successivo art. 7, comma 10, lett. d) - in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale.
  - 7. Il versamento degli importi di cui al precedente comma 6 dovrà avvenire da parte dei soci, fondatori ed ordinari, entro i primi 6 mesi dell'anno di riferimento del bilancio.
  - 8. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, sarà in ogni caso quello risultante dal libro dei soci.
  - 9. I soci che intendono svolgere iniziative in collaborazione con i corsi di laurea o altre attività didattiche operanti in ambito UNISER, sono tenuti a realizzare intese con il Consorzio per definire le modalità di collaborazione.

#### ART. 3 ENTI SOSTENITORI

- 1. La società può ricevere, anche per specifiche iniziative o attività, il sostegno economico o tecnico - scientifico di istituti di credito, società, organismi economici ed organizzazioni o istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali nonché di privati cittadini che condividano gli scopi consortili della società.
- 2. Gli Enti pubblici e privati che, pur non essendo soci, intendano sostenere con continuità l'attività della società cooperando al perseguimento delle sue finalità, vengono iscritti, su loro richiesta e previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, in un apposito albo "Enti Sostenitori", tenuto presso la società.
- 3. Gli iscritti nell'albo "Enti Sostenitori" possono assumere, mediante apposito atto, l'obbligo di versare annualmente un contributo, determinato dal Consiglio di amministrazione d'intesa con l'Ente sostenitore.
- 4. Gli Enti Sostenitori possono chiedere ed ottenere la cancellazione dall'albo dandone comunicazione alla Società entro il 30 giugno, con effetto dal gennaio dell'anno successivo.  
La società può procedere, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla cancellazione dall'albo "Enti Sostenitori" di propria iniziativa, con delibera dell'Assemblea.

#### ART. 4 CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE

- 1. Il capitale sociale è di Euro duecentoventiseimila (226.000) diviso in quote di ammontare multiplo di Euro 500 (cinquecento) cadauna.
- 2. Ogni quota è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci per ogni Euro.
- 3. Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Assemblea dei soci.
- 4. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, salvo quanto stabilito dalla legge.
- 5. Il patrimonio sociale è costituito:
  - a) dal capitale sociale;
  - b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
  - c) dai contributi di iscrizione versati dai soci ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b);
  - d) dalle donazioni e dagli atti di liberalità compiuti dai Soci, dagli Enti sostenitori o da altri soggetti.

#### ART. 5 BILANCIO PREVENTIVO - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE - BILANCIO SOCIALE - UTILI

- 1. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato nel rispetto del principio del pareggio.

Oltre a tale bilancio dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, il documento programmatico pluriennale.

Entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio preventivo ed il documento programmatico pluriennale devono essere sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

2. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
3. Entro novanta giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei soci.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio consuntivo regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e gli avanzi di gestione di ogni genere sono destinati a riserva; non possono essere distribuiti ai soci sotto qualsiasi forma, né nel corso della vita societaria, né all'eventuale scioglimento della società.

#### ART. 6 ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio di amministrazione;
  - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
  - il Collegio sindacale.

#### ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è costituita dai soci Fondatori e ordinari.

Essa è convocata presso la sede sociale od anche in altro luogo del territorio della provincia di Pistoia, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito ai soci, all'ultimo indirizzo notificato alla società, almeno 30 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza.

Tale termine si riduce a 3 giorni nei casi di urgenza.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della stessa.
3. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria plenaria e può validamente deliberare qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e presente l'intero Consiglio di amministrazione ed i membri effettivi del Collegio sindacale.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale; in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
5. L'Assemblea ha luogo almeno due volte l'anno e precisamente:
  - a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
  - b) entro il 31 luglio, per l'approvazione del bilancio preventivo e del documento programmatico pluriennale.Tuttavia, quando particolari esigenze della società lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. L'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ha luogo ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno convocarla o su richiesta scritta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito dal Segretario a meno che il verbale venga redatto da un Notaio nei casi previsti dalla legge o perché ritenuto opportuno dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I soci persone giuridiche intervegono all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato con delega scritta.

I componenti degli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori della società non possono rappresentare i soci.

9. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche tramite il Segretario, di verificare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

10. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea.

In particolare spetta all'Assemblea dei soci:

- a) nominare, considerato quanto stabilito ai successivi comma 1 art. 8 e comma 2 art. 11, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, compresi i membri supplenti, nonché i rispettivi presidenti, determinandone i relativi compensi;
  - b) stabilire le direttive generali di azione ed i programmi generali di intervento della società, anche sulla base delle proposte a tal fine formulate dal Consiglio di amministrazione;
  - c) approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l'eventuale documento programmatico pluriennale;
  - d) determinare l'entità dei contributi a carico dei soci sulla base del bilancio preventivo e del documento programmatico pluriennale;
  - e) approvare l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;
  - f) deliberare su qualsiasi argomento ad essa proposto dal Consiglio di amministrazione o devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge;
  - g) accettare donazioni e lasciti anche di privati cittadini.
- h) assumere o dismettere partecipazioni in società, consorzi o organismi associativi.

11. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale in materia di:

- a) modifica dello statuto sociale;
- b) ammissione dei nuovi soci;
- c) esclusione dei soci;
- d) proroga della durata e l'anticipato scioglimento della società;
- e) nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri,
- f) constatazione dei motivi che giustificano il recesso del socio.

12. Per gli amministratori e i sindaci valgono le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art. 2382 e 2399 del Codice Civile e dalle altre norme di legge vigenti.

#### ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione della società è formato da non più di sette componenti, di cui quattro indicati da ciascuno dei soci fondatori – tra i quali verrà nominato il Presidente e designati il Vice Presidente e l'Amministratore delegato.

Salvo diversa delibera dell'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento di questi, e l'Amministratore delegato, definendone le funzioni e le deleghe.

3. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- a) la predisposizione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del documento programmatico pluriennale nei termini indicati nell'art. 5, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nella stesura del documento programmatico il Consiglio di amministrazione tiene conto, qualora nominato, delle indicazioni del Comitato Scientifico;
- b) la nomina del Segretario e l'assunzione del personale dipendente determinandone i relativi compensi;
- c) la delega di particolari poteri ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario e/o ai propri collaboratori;
- d) la verifica della sussistenza per i propri componenti delle situazioni di incompatibilità di cui al punto 12 dell'art. 7 dello statuto;
- e) la eventuale nomina del comitato Tecnico Scientifico, definendone i compiti e gli eventuali compensi;
- f) formulare la proposta del l'eventuale regolamento interno e delle sue modifiche;

- g) esaminare le richieste presentate da Enti pubblici e privati per l'iscrizione nell'Albo degli Enti sostenitori e definire ed attivare le relative forme di cooperazione di cui al precedente articolo 3, sentito preventivamente il Comitato Scientifico, qualora nominato. Spetta inoltre al Consiglio esaminare le richieste di cancellazione dall'Albo medesimo;
  - h) sottoporre all'Assemblea eventuali programmi generali di intervento della società, di cui all'art. 7, comma 10 lettera b);
  - i) proporre all'Assemblea l'ammissione e l'esclusione dei soci.
  - l) la verifica del buon andamento dei corsi di laurea e dei servizi;
  - m) l'obbligo informativo semestrale all'Assemblea dei Soci della propria attività.
4. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri oltre che al Presidente e all'Amministratore delegato, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di amministrazione stesso, determinando i limiti delle deleghe.
5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale, od in altro luogo della provincia di Pistoia, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri, ai componenti il Collegio sindacale e al Segretario, tutte le volte che il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente, lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. In caso di urgenza, il termine per la comunicazione può essere ridotto a due giorni, con convocazione da effettuarsi a mezzo telegramma o telefax o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.  
In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano per età. Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, è determinante quello del Presidente.
7. Il Segretario, partecipa, salvo diversa decisione del Presidente, alle riunioni del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto.
8. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, portato all'approvazione nella riunione successiva.
9. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Presidente convoca prima possibile l'Assemblea dei Soci per la sostituzione dei membri cessati.  
Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione dei cessati scade con quello del Consiglio in carica.

#### ART. 9 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della società, tiene i rapporti con Enti ed Istituzioni e cura i rapporti con l'esterno; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, salvo quanto viene altrimenti delegato dal Consiglio di amministrazione. Assume, nei casi di assoluta improrogabile urgenza, sentito l'Amministratore Delegato, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendola alla ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.
- 2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale della società, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, tali funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano in ordine di anzianità di carica e subordinatamente di età.  
Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di amministrazione.  
Dà impulso all'attività dei suddetti organi e li coordina.

#### ART. 10 SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne fissa le attribuzioni.
2. Il Segretario gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, riferendone al Presidente, ed in particolare:
  - a) cura la gestione economica, contabile e finanziaria della società avvalendosi dei collaboratori qualificati incaricati dal Consiglio di amministrazione;
  - b) cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;
  - c) coordina il personale della società;
  - d) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e all'Assemblea dei soci, salvo diversamente stabilito dal Presidente;
  - e) collabora, unitamente agli esperti incaricati di cui alla precedente lettera a), con il Consiglio di amministrazione alla predisposizione della relazione previsionale annuale, del documento programmatico pluriennale e del bilancio consuntivo della società;
  - f) provvede agli adempimenti per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali, firmando la corrispondenza e i documenti relativi;
  - g) provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli Organi societari;
  - h) esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria su ogni argomento a lui sottoposto dal Consiglio di amministrazione;
3. La carica di Segretario è incompatibile con quella di componente degli Organi.

#### ART. 11 COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della società è soggetta a controllo da parte di un Collegio sindacale.
2. Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi, oltre due supplenti, nominati dall'Assemblea tra coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori contabili. La indicazione del Presidente è riservata ai soci fondatori.
3. Al Collegio sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile della società.
5. I revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta.  
Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino alla nomina del successivo Collegio.

#### ART. 12 COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, qualora nominato dal Consiglio di amministrazione, svolge funzioni consultive dell'attività didattico-formativa, tenendo presenti le esigenze e le potenzialità del territorio pistoiese e l'incremento delle esigenze formative.
2. I membri del Comitato sono scelti tra esperti e rappresentanti delle Università degli Studi o di Istituti scolastici e universitari, di Enti pubblici e privati o di organizzazioni economiche sociali e culturali, di imprese o categorie industriali, commerciali ed artigiane, di Istituti di credito o di ordini professionali, aventi elevata qualificazione scientifica o tecnico-professionale, con competenze diversificate ed aderenti agli scopi della Società.
3. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito da un numero massimo di 10 membri, di cui non più del 40 per cento rappresentanti dei Dipartimenti e degli Istituti Universitari.
4. Il Comitato nomina al suo interno il coordinatore che lo presiede.  
Il Coordinatore dovrà essere un docente o un ricercatore universitario impegnato nelle attività universitarie svolte nel territorio pistoiese.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico coordina la propria attività con il Consiglio di amministrazione a cui riferisce periodicamente. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Coordinatore e può essere convocato su richiesta del Presidente.
6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore delegato e il Segretario partecipano alle riunioni del Comitato.
7. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  - esprime il proprio parere sul documento programmatico triennale;

*Luca Morini*

*Fed. 6*



- esprime pareri di natura tecnico-scientifica sulle iniziative, progetti di ricerca ed attività formative svolte o programmate dalla società, ivi comprese quelle professionalizzanti;
  - propone lo svolgimento di nuove attività;
  - propone borse di studio per laureandi finalizzate alla ricerca;
  - fornisce orientamenti e stimoli per la rispondenza dei curriculum alle esigenze di professionalità del mondo del lavoro;
  - fornisce le indicazioni e contribuisce alla organizzazione delle attività di stage;
  - promuove l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti hanno conseguito un titolo di laurea, di master o di perfezionamento presso il Polo universitario di Pistoia.
8. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Comitato.

#### ART. 13 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Nei casi in cui il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, spetta all'Assemblea dei Soci, con delibera presa con i quorum e le maggioranze previste dall'art. 7, constatare i motivi che giustificano il recesso, la cui decorrenza avrà effetto 30 giorni dopo la sua accettazione.
2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.
3. Qualora il socio abbia assunto impegni nei confronti della società ai sensi del presente statuto, tali impegni devono comunque essere regolarmente ed integralmente adempiuti.
4. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea, con i quorum e le maggioranze previste dall'art. 7, su proposta del Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:
  - si sia reso insolvente o sia stato sottoposto a procedure concorsuali;
  - si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni della Società;
  - non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
5. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante della società.
6. La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 16. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la delibera di esclusione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.
7. Fuori dai casi di esclusione e solo nel caso di recesso giustificato secondo legge, al Socio che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società è restituita una somma corrispondente alla quota di patrimonio netto contabile alla data del recesso.

#### ART. 14 REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio di amministrazione predispose e l'Assemblea approva, l'eventuale regolamento interno della società, per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

#### ART. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.
2. Delle residue attività che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività e delle quote sociali nel loro valore nominale, i beni di proprietà sociale (beni immobili, mobili, valori mobiliari attrezzature, ecc.) ed eventuali avanzi dovranno essere destinati agli Istituti scolastici della Provincia di Pistoia che abbiano in essere e/o ospitano all'atto dell'assegnazione corsi di laurea o diplomi di specializzazione post-universitaria. Ove ciò non fosse, i beni e gli avanzi di cui sopra verranno destinati alla Provincia di Pistoia per essere utilizzati nelle attività di istruzione e/o di formazione professionale.
3. Se lo scioglimento della società sia motivato dal fatto che fra gli stessi soci si costituisca altra società od organismo avente le medesime finalità, tutti i beni saranno conferiti al nuovo organismo o società, in conto

quota di partecipazione azionaria dei soci della società disciolta, in ragione delle loro percentuali di conferimento.

#### ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i soci, o tra soci fra loro, sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente statuto e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Pistoia.
2. Il Collegio procederà in conformità di quanto stabilito dal Codice di procedura civile.  
La sede dell'arbitrato sarà Pistoia.

#### ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Luigi Tosco  
Paolo Montanari

